
CORTE DI APPELLO DI MILANO

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO IN APPELLO

EX ART. 433 C.P.C.

Per

Nominativo

Codice fiscale

Classe/i di concorso

BLOTTA ENZO

BLTNZE76S09C349Z

A066 – B016

nato a Castrovillari (CS), il 9 novembre 1976, residente in Milano, Via Gaetano Strambio n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procura in calce, rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t.
- **M.I.M. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Direttore Generale p.t.
- **M.I.M. – U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del Dirigente p.t.

Per

l'**annullamento** e/o la **riforma** della *Sentenza n. 334 pubblicata il 3 Febbraio 2023* del *Tribunale di Milano - Sez. Lavoro*, in persona del Giudice dott. Giorgio Mariani, nel ricorso **RG 3626/2022**, **non notificata** (Doc. 1)

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

del diritto del docente in possesso di titolo di diploma relativo alla classe concorsuale A066 – *"Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica"* ad essere inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie d'Istituto, anche in quanto assimilabile ai docenti ITP - Insegnanti Tecnico Pratici e del diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente nella classe A066 e/o in quella affine e di confluenza B016

Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado

Con il ricorso di I grado RG 3626/2022 al Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, il ricorrente esprimeva di essere escluso dalle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e correlate Graduatorie di istituto per la classe A066, avendo interesse ad essere inserito (almeno) nella II Fascia delle GPS e (correlata) III Fascia delle Graduatorie d'istituto, al fine di aspirare ad incarichi - anche brevi - di supplenza (**Doc. 2**).

La classe concorsuale *"A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica"* ha riunito, nell'attuale Tabella A del DPR n. 19/2016, le classi concorsuali *"A075 - Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati"* e *"A076 - Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali"*, di cui alla Tabella A allegata al DM n. 39/1998 (v. Doc. 3, 4 fasc. I grado).

Tale classe è assimilata a quelle ITP (le cui classi concorsuali sono regolate nella diversa Tabella B del DPR n. 19/2016) in quanto prevede quale titolo di accesso il diploma (e non il titolo di laurea) e consente l'insegnamento nei bienni degli istituti tecnici e professionali (v. Doc. 4 fasc. I grado).

Inoltre, i diplomi di accesso a tale classe (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ragioniere e perito commerciale, ragioniere programmatore, segretario d'amministrazione, tecnico della gestione aziendale e tecnico dei servizi turistici) sono validi anche per la classe

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





di insegnamento tecnico – pratico “**B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche**”, che ha riunito nell’attuale Tabella B del DPR 19/2016 le classi “C030 - Laboratorio di informatica gestionale” e “C031 - Laboratorio di informatica industriale” di cui alla Tabella C del DM 39/1998 (v. Doc. 3 – 4 fasc. I grado).

La B016 prevede, infatti, tra i titoli di accesso i diplomi di ragioniere perito commerciale e programmatore, ragioniere programmatore, perito aziendale, corrispondente in lingue estere e programmatore e perito industriale per l’informatica, coincidenti (in ampia parte) con quelli di accesso alla classe A066.

Il ricorrente ha conseguito il **Diploma di Istituto Professionale Settore Servizi Indirizzo Servizi Commerciali**, nell’a.s. 2017/18 (v. Doc. 5 fasc. I grado), il quale costituisce la versione aggiornata del diploma più rappresentativo della A066, quello di *Ragioniere e Perito Commerciale*, essendo incluso in uno degli specifici indirizzi della A066 riportati nella Tabella A del Dpr n. 19/16: *ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI - Informatica e laboratorio - 1° biennio; - Laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza; ..*” (v. Doc. 3, Tab. A, parte A066, indirizzi fasc. I grado).

Il docente, pur avendo provato a dichiarare nel precedente aggiornamento tale diploma per la classe A066, è rimasto escluso in quanto sono vietati nuovi inserimenti. Ha, quindi, inviato domanda/diffida all'Ufficio scolastico provinciale di Milano per contestare tale illegittima preclusione, presso i cui istituti ha manifestato interesse ad insegnare, avendo anche inviato alle scuole del medesimo Ambito provinciale richiesta di MAD (Messa a Disposizione) (v. Doc. 6 fasc. I grado).

Il Ministero ha confermato con l’**Ordinanza n. 112/6.5.2022**, anche per il biennio delle GPS 2022/2024, un assoluta preclusione, non consentendo l’inserimento nella classe A066 nemmeno in confluenza nella classe affine B016 (**Doc. 3**).

Ciò anche per il DPR n. 19/2016, che ha aggiornato i codici delle classi di concorso ed ha dichiarato la classe A066 “ad esaurimento” (v. Doc. 3, Tabella A fasc. I grado), consentendo l'aggiornamento della posizione solo ai docenti A066 che risultavano già precedentemente inseriti in III Fascia, determinando così un ingiusta discriminazione.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Difatti, l'Ordinanza n. 60/2020 (per il biennio 2020/22), e l'O.M. 112/2022 (per il biennio 2022/24), hanno previsto (art. 5): *“1. Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; e) B-01 Attività pratiche speciali; f) B-29 Gabinetto fisioterapico; g) B-30 Addetto all'ufficio tecnico; h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale; j) B-33 Assistente di Laboratorio .. possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 2. Gli aspiranti di cui al comma 1 in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso. ..”* (v. Doc. 1 fasc. I grado; Doc. 3 appello).

Riguardo alle Graduatorie d'Istituto, l'art. 11 dispone poi che tali graduatorie sono *“ .. articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti ..” (v. Doc. 1 fasc. I grado; Doc. 3 appello).

Pertanto, dal combinato disposto artt. 5 e 11, consegue che nelle GPS e Graduatorie d’Istituto per la classe A066 possono inserirsi solo docenti già presenti nelle graduatorie precedenti, con la seguente particolarità:

- nella I Fascia GPS (e contestuale II Fascia delle Graduatorie d’Istituto) possono inserirsi solo docenti con l’abilitazione nella classe A066 e già presenti nelle graduatorie precedenti, i quali possono accedere – in confluenza – nella classe A041, ma ai quali il M.I. chiede anche l’ulteriore possesso del titolo di accesso alla A041, ossia la laurea, primariamente in informatica;

- nella II Fascia GPS (e contestuale III Fascia delle Graduatorie d’istituto), qui d’interesse, possono inserirsi nella A066 i soli docenti già presenti in precedenza, ai quali si chiede il possesso del diploma (e non anche la laurea).

Pertanto, i docenti che, al pari dell’appellante, sono in possesso del medesimo diploma per la classe A066 ma non risultavano già presenti in II fascia GPS e/o III fascia di Graduatorie d’Istituto nei periodi di aggiornamento precedenti, sono totalmente esclusi, non potendo rientrare nemmeno nelle ultime fasce.

In altri termini, si consente, in generale, di inserirsi *ex novo* nelle GPS e G.I. con il solo titolo di laurea o diploma; mentre, per la A066, si consente ai soli docenti già presenti in precedenza di aggiornare tale classe con il solo diploma.

Mentre ***il BLOTTA che è in possesso del medesimo titolo di studio per la classe A066, vede precluso qualsiasi inserimento, sia nelle GPS di II Fascia, sia nelle G.I. di III Fascia, per il mero mancato inserimento nelle graduatorie precedenti.***

Sussiste ***una duplice discriminazione.***

La prima all’interno della categoria dei docenti A066, tra chi era già inserito e può riaggiornare, e chi, come il ricorrente, per il fatto occasionale di non esservi precedentemente inserito, non può ottenere alcun accesso.

La seconda tra i docenti delle altre classi concorsuali, che con il solo titolo di studio (laurea o diploma) possono inserirsi (anche *ex novo*) nelle GPS di II Fascia (e G.I. di III Fascia), senza dover dimostrare di essere stati già presenti, e l’odierno appellante

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



che, pur avendo i medesimi titoli, non può aspirare all'inserimento in quanto non già precedentemente incluso.

Nemmeno si è provveduto ad arginare il problema tramite il riconoscimento della **confluenza sulle classi affini** non dichiarate ad esaurimento, come la B016, anche tramite previsione di eventuali misure compensative.

Tale preclusione, se non disapplicata, continuerà a violare indefinitamente il diritto dell'appellante determinandone la definitiva esclusione dall'insegnamento.

Il Giudice fissava udienza in data 21.10.2022, rimettendo al Presidente di Sezione la decisione sull'istanza di notifica per pubblici proclami.

Il Presidente di Sezione con Decreti del 5.7.2022 e 27.10.2022 disponeva gravosi adempimenti di notifica ex. art. 150, comma 3, C.P.C., per cui nelle more l'udienza veniva rinviata al 2.2.2023.

Parte ricorrente assolveva a tutti gli adempimenti richiesti con deposito in data 20.1.2023, ed allegava in data 31.1.2023 precedente favorevole del Tribunale di Roma – 4 sez. Lavoro su fattispecie identica munito di certificato attestante il passaggio in giudicato, la SENTENZA N. 2640 - 23.3.2022 (**Doc. 4**; v. Doc. 12 fasc. I grado; v. all. deposito 31.1.23).

Il Ministero si costituiva con Memoria in data 18.10.2022, in cui non formulava alcuna eccezione in rito (**All. 5**).

Ad esito dell'udienza del 2.2.2023, il Giudice, senza aver sollevato la questione di giurisdizione, tratteneva la causa in decisione e con la Sentenza n. 334/23 declinava – inavvertitamente – la giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.

DIRITTO

I. *ERROR IN PROCEDENDO. DIFETTO E/O ERRONEA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI GIURISDIZIONE. SULLA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA.*

Si impugna espressamente il capo di sentenza (costituente l'integrale motivazione) come di seguito: “ .. **2. Va premessa la questione della giurisdizione, su cui questo**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Tribunale si è già espresso (sent. 18 febbraio 2022, n. 450, est. Lombardi) e che non è stata affrontata dal precedente depositato da ultimo da parte ricorrente (Trib. Roma, sent. n. 2640 del 23 marzo 2022). Il riparto di giurisdizione assume diversa morfologia a seconda che si tratti di graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) ovvero di graduatorie per supplenza (G.P.S.) o di istituto (G.I.). Si ritiene a riguardo che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (G.A.E.) del personale docente non siano procedure concorsuali, di guisa da doversi escludere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. n. 165/2001. Al contrario, allorché si tratti di graduatorie per supplenza o di graduatorie di istituto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo atteso che vengono in rilievo vizi attinenti ad una procedura (quella finalizzata alla formazione della graduatoria) avente connotati tipicamente concorsuali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2007/2021; Cass., Sez. Unite, n. 21198/2017). Ricorrono infatti tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (Cons. Stato, sez. VI, n. 2007/2021; Cass., Sez. Unite, n. 21198/2017). In casi siffatti, la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e, quindi, presuppone una posizione soggettiva di interesse legittimo. Vengono, dunque, in rilievo atti di tipo autoritativo della P.A. riguardanti procedure concorsuali ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Occorre, conclusivamente, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita, sussistendo la giurisdizione amministrativa sulla controversia. .." (v. Doc. 1).

1. La questione di giurisdizione era stata ampiamente trattata nel ricorso introduttivo (v. Doc. 2, pagg. 8/12), ma rispetto a tali deduzioni e citazioni giurisprudenziali il Giudice di I grado non ha offerto alcuna specifica motivazione contraria e/o critica.

Tale contegno appare aggravato dalla circostanza che il Ministero nella Memoria di costituzione non ha formulato alcuna eccezione sulla giurisdizione, dimostrando *de facto* il riconoscimento di quella ordinaria (v. Doc. 5).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Inoltre, nemmeno all'udienza conclusiva il giudice ha invitato le parti a dedurre ulteriormente sulla questione di giurisdizione, mai sollevata, né rilevata.

Ciò chiarito sul contegno del giudicante, la sentenza appare viziata in primo luogo per contrasto al principio generale secondo cui tutte le volte in cui un giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione e, sul punto, non sia stata proposta impugnazione, la giurisdizione è riconosciuta e incontestabile (v. Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 22 settembre 2022, n. 27744).

Orbene, si giustifica il difetto di giurisdizione sul presupposto che tale questione *non è stata affrontata dal precedente depositato da ultimo da parte ricorrente (Trib. Roma, sent. n. 2640 del 23 marzo 2022)*.

Ma in tale pronuncia il Tribunale di Roma ha deciso sul merito del ricorso, riconoscendo implicitamente la giurisdizione ordinaria, e, perdipiù, tale Sentenza, già allegata al ricorso introduttivo come Doc. 12, è stata allegata anche con certificato di non proposto appello attestante il passaggio in giudicato (v. doc. 4 appello; v. all. dep. 31.1.2023 I grado), per cui, in assenza di impugnazione, veniva meno ogni dubbio sulla giurisdizione.

2. La motivazione del difetto di giurisdizione verte, poi, sul richiamo ad un isolato e non proprio pertinente precedente del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2007/2021) e ad una forzata interpretazione dell'orientamento delle Sezioni Unite di Cassazione che, in realtà, conduce a risultato opposto a quello a cui è giunto il primo giudice.

Le conclusioni del Tribunale di Milano configurerebbero le GPS e Graduatorie d'Istituto come procedure di tipo “*concorsuale*”, quindi collocate ad uno stato/fase ancora connesso all'esercizio di poteri discrezionali (*recte*: autoritativi) dell'Amministrazione scolastica (v. Doc. 1).

In realtà, valutando la domanda azionata in giudizio secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite di Cassazione, appariva evidente che il ricorso sia volto a far

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





riconoscere un diritto soggettivo chiedendo la mera disapplicazione degli atti amministrativi preclusivi e l'accertamento di violazioni di norme di rango primario.

Difatti, secondo plurimi precedenti delle Sezioni Unite (v. Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839, 25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2016, nn. 25972, 25973; Cass., Sez. un., 13 settembre 2017, n. 21196), “ .. Se, .., la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria (o relativa fascia), sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

Questa lettura è confermata dal Consiglio di Stato, riguardo alla casistica generale delle Graduatorie d'Istituto e GPS, come nel precedente che declina la giurisdizione del G.A. a favore del Giudice Ordinario, **Sentenza n. 7128 del 22 Ottobre 2021** (RG 3600/2021), secondo cui: “ .. 4. L'oggetto del presente contenzioso è costituito dalla impugnazione degli atti con i quali i docenti sono stati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze sulla scorta della disciplina dettata dall'O.M. 60/2020. Il decreto ministeriale 27 febbraio 2020, n. 60 precisa all'art. 3, comma 2, che le istituite “GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale” e che, dunque, è evidente che per l'inserimento non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, ma è asetticamente predeterminato dall'O.M. 60/2020 e dagli atti ad essa collegati, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero rilevamento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo. 5. La decisione del TAR per la Campania, qui

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



*oggetto di appello con la quale il giudice di primo grado ha declinato la propria giurisdizione, richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione che, relativamente alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, con riferimento alle graduatorie permanenti (GAE), distingue a seconda che la questione, che involga un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cassazione Civile, SS.UU., 23 aprile 2020, n. 8098). Come ha chiarito l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente **non sono procedure concorsuali**, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vertendosi in tema di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretese consistono solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria (Cons. Stato, A.P., 12 luglio 2011, n. 11). Anche che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Corte cass. SS.UU., 13 settembre 2017, n. 21198), ha affermato che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non possono essere fatte oggetto di giudizi sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono considerati atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, co. 2 del d.lgs. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste nella conformità o*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Nelle graduatorie d'istituto non ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 295/2016). 6. Quanto alla domanda contenuta nel ricorso .. , si deve precisare che essa riguarda il provvedimento di esclusione della docente adottato dall'amministrazione a seguito delle verifiche svolte sulla sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alle classi di concorso (e non derivante dall'applicazione di specifiche disposizioni del bando). Diversamente dal caso trattato dalla sentenza n. 2007/2021, la domanda proposta dalla ricorrente non attiene all'interpretazione ad opera dell'atto amministrativo impugnato di una disposizione dell'ordinanza n. 60/2020, ma esclusivamente all'accertamento della conformità dei titoli in possesso della prof. Troiano. Non si ravvisano in tale attività svolta dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 8 dell'O.M. n. 60/2020 elementi valutativi tali da configurarla come attività discrezionale cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo della ricorrente, risolvendosi la stessa in una mera verifica dei titoli, analoga a quella compiuta dall'amministrazione per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. .. 7. L'appello deve quindi essere respinto, confermandosi la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario" (Doc. 6; si allega file zip unitario con le Sentenze a favore della Giurisdizione Ordinaria).

Il Consesso esclude la presenza di procedure “di tipo concorsuale”, non essendoci Commissioni di valutazione, nè approvazione di graduatorie a seguito di prove, nè attività di discrezionalità tecnica, per cui non sussistono i presupposti minimi per ipotizzare il radicamento della Giurisdizione Amministrativa.

Il Consiglio di Stato aveva già affermato ciò nella **Sentenza n. 6230 del 7 Settembre 2021**, e nel medesimo senso sussistono numerosi precedenti dell'autorevole **Tar Lombardia - Milano**, tra cui **Sentenze n. 2158 del 6.10.2021** e **n. 1960 del**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



30.8.2021, secondo cui: " .. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. Partendo da questa premessa, stessa giurisprudenza esclude che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest'ultima categoria rientrano proprio le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Tar Milano, sez. III, 2403 del 9/12/ 2020, Tar Milano, sez. III, 2413 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2405 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2408 del 9/12/2020; Tar Milano, sez. III, 2511 del 16/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2607 del 28/12/ 2020; Consiglio di Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016, n.1110; T.A.R. Sicilia Catania, 21 novembre 2014, n. 3057; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 4 giugno 2014, n. 575, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 6 marzo 2013, n. 474; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 marzo 2006, n. 719). Il Collegio osserva che questa Sezione, anche in recentissime sentenze (sent. n. 1960 del 30 agosto 2021; sent. n. 830 del 29 marzo 2021), ha già avuto modo di precisare che **non vi siano ragioni per distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, fra controversie che riguardano, da un lato, le graduatorie permanenti e, dell'altro, le controversie che riguardano le graduatorie**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



di istituto e le GPS .. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sulla controversia in esame sussista la giurisdizione del giudice ordinario .." (v. Zip Doc. 6).

Pertanto, rispetto a tale costante e maggioritaria lettura, il precedente citato nella Sentenza del Tribunale di Milano, ossia la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2007/2021 (v. Doc. 1), rappresenta un caso isolato ampiamente minoritario, a seguito di cui non vi sono state pronunce del medesimo tenore.

Come visto, inoltre, l'orientamento delle Sezioni Unite non conduce affatto alle conclusioni del primo giudice, non potendosi prescindere dal tenore della domanda formulata in giudizio e dal bene finale a cui il ricorrente aspira, chiaramente di diritto soggettivo nel caso di specie.

Pertanto, secondo CDS e Sezioni Unite, il giudizio vertente sull'inserimento nelle graduatorie d'istituto, ora unite alle Graduatorie provinciali per le supplenze, e relative fasce, attiene alla verifica di conformità dei titoli secondo la superiore normativa, per cui non è chiesto l'annullamento di alcun atto amministrativo e non viene contestato l'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione, attenendo le violazioni a norme di legge correlate a principi costituzionale ed euro-unionali.

In particolare, tale orientamento esclude espressamente connotati propri delle procedure concorsuali e afferma che non vi è ragione per distinguere, ai fini delle valutazioni sulla giurisdizione, le GAE dalle G.I. e GPS, trattandosi in tutti i casi di procedure non di tipo concorsuale, così negandosi totalmente le argomentazioni contenute nella Sentenza qui oggetto di impugnazione.

Si insiste, quindi, per la declaratoria di sussistenza della Giurisdizione Ordinaria.

**RIPROPOSIZIONE ESPRESSA DEI MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO
ILLEGITTIMAMENTE ASSORBITI E/O NON ESAMINATI DAL GIUDICE DI I
GRADO**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



II. Violazione di legge operata dal DPR 19/2016, dal DM 374/2017 e seguenti, e dall'Ordinanza n. 60/2020, rispetto agli artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, nonché all'art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015. Contraddittorietà rispetto ai DM n. 39/1998, n. 22/2005 e del 9.07.2009. Contrasto al DM n. 354/1998 (come integrato dal DM n. 448/1998). Violazione delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE (e relativi D. Lgs. attuativi n. 206/2007 e n. 15/2016).

Il diritto ad entrare nelle GPS e Graduatorie d'istituto, al pari dei titolari dei medesimi diplomi già inseriti, deriva dalla normativa primaria.

Difatti, l'ordinamento di settore riconnette la possibilità di esercitare le mansioni di docente al mero possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD. MM. n. 39/1998, n. 22/2005 e del 9 luglio 2009, prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o diploma) determinati in relazione a ciascuna classe di concorso.

Per cui l'accesso all'insegnamento e alle relative procedure concorsuali avviene in ragione di idoneo titolo di studio conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge, tra cui, per quanto qui di interesse, il diploma.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è equiparato al personale di ruolo.

L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli organi collegiali degli istituti in cui svolgono servizio.

Pertanto, l'accesso (almeno) alla II Fascia Gps e alla III fascia di Graduatorie d'istituto non può essere limitata da fattori formali od occasionali come l'essere o

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



meno già inseriti nelle medesime graduatorie in trienni anteriori, **dovendo valere ai fini dell'inserimento il solo possesso del titolo di studio prescritto.**

Ciò trova conferma nell'**art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015**, che nel riconoscere il potere del dirigente scolastico di assegnare incarichi di supplenza a docenti in classi diverse, richiede, ai fini del previo inserimento in graduatoria e del conseguente affidamento dell'incarico, solo che “ .. posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina .. e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.

Come si evince dal tenore letterale del disposto normativo, gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo in virtù dei titoli di studio conseguiti, non potendo tale diritto essere violato da altro limite di ordine formale od occasionale.

Ad ulteriore fondamento, è sufficiente richiamare le previsioni del **D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione)**.

Dal combinato disposto degli **artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481**, il Testo Unico consente l'utilizzazione di docenti anche su classi di concorso diverse dal proprio titolo, senza richiedere ulteriore specializzazione e/o abilitazione, ma solo il possesso di titolo di studio compatibile (per area e profilo disciplinare) con la materia oggetto di insegnamento, come confermato dal DM n. 354 del 10/08/1998 (come integrato dal DM n. 448 del 10/11/1998).

Pertanto, o che la supplenza debba essere affidata sulla propria materia (in questo caso A066), o che debba disporsi su altre classi di concorso compatibili (in questo caso B016), la legge richiede il solo titolo di studio idoneo.

I titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono, infatti, intendersi “**qualifiche professionali**” anche secondo quanto previsto dall'ordinamento euro-unionale in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le disposizioni dell'Unione Europea in tema di “*professione regolamentata*” paiono chiare.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione **necessaria ed al tempo stesso sufficiente** all'esercizio della stessa; orbene, i titoli di studio conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “*titolo di formazione*” e, quindi, di “*qualifica professionale*” utile all'esercizio della professione regolamentata.

In altri termini, è il solo titolo di studio, senza altri requisiti di ordine formale nè ulteriori titoli di abilitazione, ad integrare la nozione di “*qualifica professionale*” sufficiente a legittimare all'insegnamento (almeno nelle ultime fasce delle graduatorie per le supplenze).

Pertanto, se lo stesso Ministero ha riconosciuto l'idoneità all'insegnamento dei diplomi della classe A066, secondo quanto già previsto nel D.M. n. 39/1998 (poi aggiornato dal DPR n. 19/2016), che ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente (v. Doc. 3, 4 fasc. I grado), non può ora disconoscere efficacia a tali diplomi, negando al ricorrente accesso a tale professione. Pertanto, **le ragioni di diritto che legittimano l'accesso del Blotta alle graduatorie derivano dalle citate previsioni legislative del Testo Unico, come interpretate alla stregua della normativa euro-unionale, da cui si trae il principio per cui la semplice idoneità all'insegnamento (sufficiente all'inserimento nella II fascia GPS e III fascia di G.I.) deriva dal possesso del titolo di studio.**

Occorre, pertanto, superare l'incongruenza (discriminatoria) per cui i titolari di medesimi diplomi della classe A066 possono continuare ad insegnare se presenti negli elenchi in anni anteriori, mentre perdono tale diritto se non avevano occasionalmente avuto possibilità di iscriversi in precedenza.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Così come va rimossa l'incongruenza che titolari di diplomi relativi a diverse classi di concorso possono aspirare all'insegnamento, anche se non previamente inseriti, mentre titolari di diploma A066 nella stessa condizione non possono aspirarvi.

III. SULL'ASSIMILAZIONE DEI DIPLOMATI A066 AI DIPLOMATI ITP. Violazione artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, ed art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015, sotto ulteriore profilo. Violazione artt. 400 – 402, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994. Violazione art. 22, D. Lgs. n. 59/2017. Violazione artt. 1 e segg., Decreto Interministeriale n. 460/1998. Violazione Dpr 19/16, Tabella A con riferimento alle previsioni della classe A066, e Tabella B con riferimento alle previsioni della classe B016.

La normazione primaria ritiene sufficiente, ai fini dell'insegnamento (e quindi dell'iscrizione - almeno - in II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'istituto), il titolo di studio idoneo, e ritiene possibile l'affidamento di supplenze anche su classi e/o materie diverse dal proprio titolo ma compatibili e/o affini.

Ciò è previsto dall'**art. 1, c. 79, Legge n. 107/2015**, che nel riconoscere il potere del dirigente scolastico di assegnare incarichi di supplenza a docenti in altre classi, richiede (solo) che “ .. posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.

Inoltre, in base al combinato disposto degli **artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481 del Testo Unico**, è consentita l'utilizzazione di docenti anche su classi di concorso diverse, senza che necessiti ulteriore specializzazione e/o abilitazione, in base al possesso di titolo di studio compatibile (per area e profilo disciplinare) con la materia oggetto di insegnamento, come confermato dal DM n. 354 del 10/08/1998 (integrato dal DM n. 448 del 10/11/1998).

Pertanto, il ricorrente può e/o deve poter aspirare ad insegnare sia in materie corrispondenti alla classe A066, sia, all'occorrenza, in classi affini/compatibili, come la B016.

Tale conclusione si rende necessaria a fronte della dichiarazione della classe A066 "ad esaurimento" da parte della Tabella A del DPR 19/2016 (v. Doc. 3 fasc. I grado),

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



che potrebbe essere equivocata e indurre a ritenere, come da parte di alcuni istituti scolastici, che i docenti di tale classe non possano più aspirare all'insegnamento.

Invece, nonostante la previsione “*ad esaurimento*” sia del 2016, negli ultimi concorsi la classe A066 è stata riconosciuta e pienamente confermata (v. Doc. 7 fasc. I grado). Inoltre, gli Istituti scolastici, laddove hanno confermato nelle Graduatorie d'istituto i docenti della classe A066, ne hanno disposto spesso l'iscrizione (anche o solo) nella classe di confluenza B016 (anche, addirittura, nella II fascia delle graduatorie medesime, riservata ai docenti abilitati), come documentato (v. Doc. 8 fasc. I grado). Pertanto, per l'attribuzione di supplenze, sia su materie comuni, che sul sostegno, le scuole hanno attinto regolarmente dalle graduatorie d'istituto i docenti della classe A066, spesso utilizzandoli nella classe affine B016.

Dunque, **le ragioni di diritto che legittimano l'accesso del Blotta alle graduatorie e giustificano la disapplicazione del Dpr 19/16 nella parte in cui ha dichiarato la classe A066 ad esaurimento derivano dalle citate previsioni legislative del Testo Unico secondo cui per l'attribuzione di incarichi anche in materie affini è sufficiente il possesso di titolo di studio compatibile, consentendo di assegnare il ricorrente all'insegnamento nella materia affine B016.**

Anche il recente decreto GAE non ha previsto alcuna misura preclusiva per gli abilitati della classe A066, che, quindi, nei limiti delle facoltà riconosciute, hanno potuto aggiornare senza preclusioni la loro posizione, non facendosi alcuna applicazione negativa della suddetta dichiarazione “*ad esaurimento*”.

In buona sostanza, dato che, dopo la dichiarazione ad esaurimento del 2016, sia nei concorsi, sia nelle GAE, sia nelle Graduatorie d'istituto (ora unite alle GPS), la classe A066 è stata ancora riconosciuta, deve ritenersi che la relativa disposizione del DPR 19/2016 sia *de facto* superata e disapplicabile, in ogni caso tale disapplicazione si giustifica per effetto delle citate norme del Testo Unico.

L'ordinamento prevede quindi la possibilità di far confluire classi ad esaurimento in classi affini per garantirne la ***continuità didattica***, nel presente caso, come avvenuto nella prassi (v. Doc. 8 fasc. I grado), primariamente nella ***B016***.

La confluenza trova conferma nel rapporto di assimilazione tra diplomati A066 e ITP.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Se pur la classe A066 resta ascritta alla Tabella A del DPR 19/2016 e non rientra "formalmente" tra le classi della Tabella B del DPR 19/2016, relative agli *insegnamenti tecnico - pratici* (tra cui figura la B016), i cui docenti sono appunto denominati *Insegnanti Tecnico Pratici*, c.d. *ITP*, tuttavia la A066 ed il relativo personale docente è assimilabile alla categoria ITP.

Difatti, la A066, al pari degli insegnamenti tecnico-pratici, prevede quale titolo di accesso il **diploma (e non il titolo di laurea)** e consente l'insegnamento nei bienni degli istituti tecnici e professionali.

Più nello specifico i docenti A066 *possono coprire diverse discipline, afferenti all'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al primo biennio degli istituti tecnici e professionali, nonché il laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali.*

Si tratta, quindi, di docenti che insegnano **con diploma**, senza laurea, **nei bienni** degli istituti tecnici e professionali, e **nel laboratorio** afferente la materia (Informatica – trattamento testi), con le *medesime caratteristiche professionali e didattiche dei docenti ITP*.

In altri termini, sia i docenti A066 che i docenti ITP sono destinati a medesime funzioni, in quanto insegnano solo nel biennio, coprono orari integrativi, perlopiù in "compresenza" con il docente titolare, e sono adibiti a funzioni di *docente di laboratorio* per l'insegnamento di nozioni tecnico - pratiche, nello specifico i docenti A066 per l'apprendimento di nozioni tecniche nell'uso di computer e sistemi informatici al pari dei docenti di laboratorio della classe B016.

Come anticipato, inoltre, sussiste assimilabilità dal punto di vista dei titoli di accesso. Infatti, i titoli che sin dal DM 39/98 (ora Dpr 19/16) consentivano l'accesso alla classe A066 (prima suddivisa in A075 - A076), ossia i diplomi di analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ragioniere e perito commerciale, ragioniere programmatore, segretario d'amministrazione, tecnico della gestione aziendale e tecnico dei servizi turistici, sono titoli validi anche per classe d'insegnamento tecnico/pratica – **ITP** - "**B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche**", in particolare i diplomi di ragioniere perito commerciale e programmatore, ragioniere programmatore, perito

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



aziendale, corrispondente in lingue estere e programmatore e perito industriale per l'informatica (v. Doc. 3, 4 fasc. I grado).

Pertanto, si chiede che il ricorrente possa accedere all'insegnamento anche in quanto assimilabile alla categoria dei docenti ITP, potendo iscriversi alla II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'istituto nella classe A066 e/o nella classe affine B016.

E' evidente, infatti, che l'inclusione dei docenti A066 nella Tabella A del DPR 19/16 costituisca una mera incongruenza sistematica, atteso che tutte le altre classi concorsuali della Tabella A richiedono la laurea e non prevedono funzioni di laboratorio.

Inoltre, non sarebbe fondato sostenere in contrario che con riferimento all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto (ora II fascia Gps) degli ITP l'art.1-*quater*, L. n.159/2019, al c. 4 prevede: *“All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”*, da cui si potrebbe desumere che per gli ITP l'inserimento nella III fascia G.I. (ora unita alla II fascia Gps) sarebbe subordinato al possesso congiunto della laurea di primo livello e/o 24 cfu.

Tale deduzione e relativa conclusione **sono infondate**.

Infatti, la suddetta disposizione deve coordinarsi con l'**art. 22, D. Lgs. n. 59/2017**, secondo cui: *“ .. 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. ..”*,

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



che, come visto, richiede il solo diploma conforme alla classe di concorso (v. Doc. 3, 4 e relative tabelle fasc. I grado).

Pertanto, i docenti ITP accedono a qualsiasi procedura concorsuale ed, ovviamente, alle graduatorie per le supplenze, **sulla base del solo diploma** e ciò **certamente (ed almeno) sino all'anno scolastico 2024/2025.**

L'art. 22 ha, infatti, espressamente derogato per la categoria ITP rispetto ai requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 59/17, ossia laurea e 24 CFU, **per cui il requisito sufficiente è il diploma.**

Si aggiunge che nemmeno dopo l'a.s. 2024/25 appare vincolante al momento la laurea breve e/o i 24 cfu, atteso che nessun regolamento attuativo è stato adottato dal Ministero.

IV. SULLA “VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO OPE LEGIS” DEL DIPLOMA TECNICO PRATICO, IDONEO PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER ABILITATI.

Tanto più il diritto all'insegnamento del ricorrente deve essere garantito considerato che il suo diploma è munito di una portata abilitante originaria ed autonoma, come confermato da recente giurisprudenza.

Il ricorrente sarebbe abilitato in quanto titolare di diploma di istruzione superiore che costituiva valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, Tabella **A** e **C**, ora confluite nelle Tabelle **A** e **B**, allegate al regolamento approvato con DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 (v. Doc. 3, 4 fasc. I grado).

Sussiste, infatti, un **valore intrinsecamente abilitante del diploma accademico tecnico pratico**, che deve quindi almeno garantire l'iscrizione alle fasce ultimative delle graduatorie in esame (II fascia Gpa/III fascia G.I.).

Difatti, l'insegnamento tecnico pratico è stato riconosciuto, giuridicamente ed economicamente, quale docenza, dal D. Lgs. 1277/48, pubblicato sulla G.U. 06/11/1948 n. 259 (revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).

Il docente tecnico pratico fa parte del corpo insegnante, non laureato, degli istituti tecnici e professionali, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



alunni, assiste i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio e svolge, in sostanza, la funzione docente con competenze tecnico-pratiche, occupandosi delle attività laboratoriali.

Gli insegnanti tecnico pratici partecipano alle commissioni d'esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del collegio dei professori e del consiglio di classe. L'abilitazione alla professione docente, per gli insegnanti tecnico pratici, intesa quale idoneità alle procedure concorsuali, è stata affermata, in *primis*, dal Decreto Ministeriale 24 novembre 1994 n. 334, allegato 3 (*Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico*), laddove, all'art. 4, è precisato come “*i docenti titolari di insegnamenti, compresi in classi di concorso del vigente ordinamento .. , sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso*”.

Il titolo accademico tecnico-pratico del ricorrente è idoneo alla partecipazione ai concorsi in quanto rientrante nell'elenco di cui agli allegati A e C del DM n. 39/1998 – che consentiva l'accesso ai concorsi, per l'insegnamento della relativa materia, negli istituti di scuola secondaria e nelle classi di concorso tecnico/pratiche.

In particolare, il Testo Unico in materia di istruzione, il Decreto L.vo n. 297/1994, art. 197, comma 1, ha originariamente previsto: “ .. *A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, **abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento.*** .. ”.

Parimenti, il ricorrente, qualificato a svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione tecnico-pratica - anche ai sensi dell'art 3, c. 2, D.P.R. n. 19/2016, detiene l'idoneità originaria all'insegnamento nelle classi di concorso tecnico pratiche di cui alle Tabelle A e C allegate al DM 39/98, che costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami.

Pertanto, il Diploma tecnico pratico sarebbe già di per sé (originariamente) abilitante all'insegnamento ai sensi della citata normativa del T.U. Istruzione (art. 197, c. 1).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Tale effetto abilitante è stato confermato fino all'attuale assetto normativo.

Difatti, il diploma tecnico pratico, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 (in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/2016) – normativa che ha innovato le procedure di reclutamento - permane quale requisito di partecipazione ai concorsi, anche per abilitati, almeno fino all'anno scolastico 2024/25.

In base alla previsione transitoria di cui all'articolo 22, comma 2, D. Lgs. n. 59/17, il nuovo requisito della laurea breve, previsto per la partecipazione ai concorsi a cattedre, sarà richiesto, per gli insegnamenti tecnico pratici, solo a decorrere dall'anno scolastico 2024/25, ma, come anticipato, il Ministero non ha adottato alcun regolamento attuativo in merito.

Dunque, nello specifico:

A) la legge 107/2015, cd. Buona Scuola, art. 1, comma 110, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”;

B) con la successiva pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181, della legge 107/2015.

La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo: tra i titoli richiesti, per gli insegnamenti tecnico pratici, fino al 2024/25, risulta sufficiente il semplice possesso del diploma tecnico (cfr. art. 22, comma 2, D.lgs. 59/2017, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/16).

Il garantismo del legislatore, nei riguardi dei docenti tecnico pratici, persegue il precipuo scopo di colmare un limite normativo che ha generato, per lungo tempo, un illogico trattamento deteriore nei riguardi di quei soggetti che, in ragione del titolo di studio posseduto, non possono accedere ad alcun percorso abilitante. Ciò non in

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



ragione di scelte personali di opportunità, ma esclusivamente per la protratta mancata predisposizione, da parte del legislatore, dei corsi abilitanti specifici per i docenti in possesso di un titolo tecnico-pratico.

Il Ministero non può ignorare come il legislatore, in virtù del detto vuoto di tutela, abbia inteso “*sostituire*” l’abilitazione all’insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico; in altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e almeno fino all’anno scolastico 2024/25 – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas,Tfa) con il diploma tecnico pratico.

Il ragionamento logico-deduttivo ha tratto conferma dall’emanazione del Decreto Ministeriale n. 92/2019 (integralmente richiamato dal nuovo Decreto Ministeriale n. 95 del febbraio 2020, a conferma dell’attualità degli indirizzi legislativi), inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – laddove ha previsto che gli aspiranti, muniti del diploma ITP, possano iscriversi al percorso sulla base del semplice diploma.

In sostanza, dalla lettura del Decreto n. 92/19 emerge (v. art. 5, comma 2) come, per gli insegnamenti tecnico pratici, la necessità del possesso dei requisiti - previsti dall’articolo 5, comma 2, del Decreto L.vo n. 59/17 (laurea breve e crediti formativi), ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno (riservati agli abilitati) - sia stata esclusa almeno fino all’anno scolastico 2024/25.

A tale conclusione non può che pervenirsi rimarcando come il T.F.A. - Sostegno sia nato quale procedura per docenti abilitati, sugli insegnamenti curriculari, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 249/2010, confermato dall’art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, a mente del quale “ .. *I corsi sono riservati ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all’art. 6, comma 9. ..* ”.

Pertanto:

- a) possono accedere al TFA Sostegno i docenti abilitati;
- b) al tirocinio formativo attivo sostegno (TFA) accedono i docenti in possesso del solo diploma, valido per l’insegnamento tecnico pratico, fino al 2024/25;
- c) i docenti con diploma valido per l’insegnamento tecnico pratico sono abilitati.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Tale lettura è stata condivisa **su caso analogo** dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro **Ordinanza 6 agosto 2021 (RG 3213/21)**, con cui due ITP sono stati inseriti in I fascia GPS sulla base del solo diploma (originariamente) abilitante sul presupposto che: “ .. Con particolare riferimento al **diploma tecnico pratico “di vecchio regime”**, (gli istanti) deducevano che esso era **già di per sé abilitante all’insegnamento**, ai sensi della seguente normativa, testualmente riportata: **Decreto Legislativo 297 del 1994, all’art. 197 comma 1: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento ..**” (v. Doc. 9 fasc. I grado).

La medesima pronuncia ha condiviso anche il secondo assunto sopra enunciato: “ .. Con particolare riferimento all’insegnante tecnico pratico, l’art. 3, comma 6, del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che ... sino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione .. a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente.... A giudizio del decidente, ne consegue che **i ricorrenti, con ... diploma di perito tecnico .. (vecchio ordinamento) e diploma di maturità professionale (vecchio ordinamento) .. hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze ..**”(v. Doc. 9 fasc. I grado).

Lo stesso Tribunale ha accolto in ulteriore caso analogo le richieste di parte ricorrente con la **Sentenza n. 1796 del 22.9.2021**, ancora a favore di docente ITP in possesso di diploma tecnico - professionale (v. Doc. 10 fasc. I grado).

Il titolo del ricorrente, in quanto potenzialmente abilitante, deve quindi almeno garantire l’inserimento nelle fasce ultimative delle graduatorie per le supplenze.

In linea con quanto esposto, anche **Tribunale di Roma**, con **Sentenza n. 5795 - 5.7.2018** – *addirittura per l’iscrizione in II fascia di Graduatorie d’istituto riservata agli abilitati* – che ha affermato il principio per cui il possesso del titolo di diploma (ITP) è sufficiente a garantire l’iscrizione (persino) nella II fascia riservata ai docenti

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



abilitati, per cui a maggior ragione il diploma del ricorrente deve consentire (almeno) l'iscrizione in III fascia G.I./II fascia GPS (v. *Doc. 11 fasc. I grado*).

Il medesimo principio può trarsi da **Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – Ordinanza n. 5242 del 5.11.2019**, adottato in fattispecie riguardante proprio la classe di confluenza **B016**, anche in tal caso il titolo ITP/A066 è stato ritenuto addirittura legittimante all'iscrizione nella fascia superiore riservata agli abilitati, quindi a maggior ragione deve agevolmente consentire l'accesso alla fascia minore a cui aspira il ricorrente (v. *Doc. 11 fasc. I grado*).

Anche il **Tribunale di Milano, Sez. Lavoro**, con **Sentenza n. 3420 del 20.12.2017**, ha attribuito valore abilitante al **diploma di ragioniere e perito commerciale, ossia al diploma più rappresentativo della classe A066**, consentendo anche in quel caso l'iscrizione (addirittura) in II fascia di Graduatorie d'istituto (riservata agli abilitati), per cui a maggior ragione il diploma A066 del ricorrente deve consentire di iscriversi (almeno) nelle ultime fasce utili (v. *Doc. 11 fasc. I grado*).

V. SUL RECENTE PRECEDENTE FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI ROMA SU FATTISPECIE IDENTICA PASSATO IN GIUDICATO: SENTENZA N. 2640 – 23.3.2022.

Citazione a parte va riservata al recente precedente favorevole del **Tribunale di Roma, Sez. Lavoro**, che con la **Sentenza n. 2640 del 23 marzo 2022**, ha accolto il ricorso di numerosi docenti A066 in fattispecie identica alla presente, inizialmente esclusi *tout court* dalle graduatorie per le supplenze (v. *Doc. 12 fasc. I grado*).

Tale Sentenza non è stata appellata dal Ministero, che quindi ha riconosciuto implicitamente la fondatezza delle motivazioni e conclusioni del giudice romano, come documentato nel giudizio di I grado avendo allegato il certificato di non proposto appello (v. all.to dep. 31.1.2023; v. *Doc. 4 appello*).

Il Tribunale di Roma ha diffusamente condiviso le argomentazioni sopra esposte, sia riguardo alla normativa interna, che a quella di derivazione euro-unionale, così statuendo: “ .. *All'origine di questa controversia c'è l'impossibilità, per i ricorrenti .. , di essere inseriti nella classe A066 per il difetto di un requisito che è stato introdotto dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 Luglio 2020, con*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



un espresso riferimento al DPR n. 19/2016. Stabilisce infatti l'art. 5 dell'Ordinanza (Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici) che: 1. Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: (...) con espresso riferimento alla classe A066 "possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020". Questa disposizione deve essere coordinata poi con quanto previsto dal successivo art.11, dedicato invece alle Graduatorie di istituto, secondo il quale: 1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Dall'esame del combinato disposto delle norme richiamate, risulta confermato che l'assenza del requisito richiesto dall'art. 5 co. 1 determina l'esclusione per i ricorrenti dalla possibilità di iscriversi alla categoria A066 e quindi essere ricompresi sia nella GPS come nelle Graduatorie di Istituto. D'altra parte, il dPR. n.19 del 2016 definisce "ad esaurimento" la classe A066 (precisando che è costituita dalla precedente confluenza di A075 ed A076), ed elenca i titoli di accesso (diploma di analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, operatore aziendale e corrispondente in lingue estere, ragioniere e perito commerciale, ragioniere programmatore, segretario d'amministrazione, tecnico della gestione aziendale,

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



*tecniche dei servizi turistici) unitamente agli indirizzi di studi (Istituto tecnico, settore economico; Istituto professionale settore servizi, indirizzi agricoltura e settori commerciali; istituto professionale, settore industria ed artigianato). Va anche precisato che il Dpr. del 14 febbraio 2016 n. 19 è stato approvato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 64 co.4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifica nella legge 6 agosto 2008 n.133; questo il testo della norma primaria: Per l'attuazione del piano di cui al comma 3 (un piano programmatico di interventi volto ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili), con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; Esaminata in questa prospettiva la questione, occorre considerare che la ratio della disposizione primaria che ha autorizzato il successivo intervento regolatore dell'amministrazione, sino all'emanazione dell'Ordinanza da cui ha origine l'odierna controversia, è ben distante dagli effetti prodotti dalle disposizioni secondarie. **Intanto, la disposizione primaria indica un obiettivo, “la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso”, senza però indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad “esaurimento” senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed i tempi dell'accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l'amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l'esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe “ad esaurimento” si accompagna una misura, quale quella adottata nell'Ordinanza n.60 del 2020, di sostanziale blocco degli***

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti. Sono a questo proposito condivisibili le osservazioni espresse nel ricorso laddove si evidenzia come, in questo modo, si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l'ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri. Per altro, l'inserimento, solo con l'ordinanza citata, di un requisito ulteriore pone nel nulla il rilievo dei requisiti posseduti dagli odierni ricorrenti, questo in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, condivisibilmente richiamata dal procuratore dei ricorrenti nelle note da ultimo autorizzate, pone chiaramente in luce l'illegittimità del requisito richiesto dall'Ordinanza che ha finito per configurare l'attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo. Eppure il D. Lgs. n. 206 del 2007, nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la "professione regolamentata" (art.4) fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali, come quello creato nel caso in questione. Contrasta quindi palesemente anche con le disposizioni unionali la restrizione imposta dall'amministrazione all'accesso alla classe di concorso A066; merita in questo senso accoglimento il ricorso. .. In accoglimento di queste domande, viene dunque riconosciuto il diritto dei ricorrenti che sono in possesso di titolo idoneo all'insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici. .. Accerta e dichiara che i ricorrenti sono in possesso di titolo idoneo all'insegnamento costituito dal Diploma

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici; Accerta e dichiara il correlato diritto dei ricorrenti all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto nella classe A066 .." (v. Doc. 12 fasc. I grado; v. Doc. 4 appello).

Si chiede quindi di confermare tale orientamento favorevole nel caso di specie stante l'identità di fattispecie.

SULL'EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si riformula in appello tale istanza per mera completezza, attesi i già ampi e gravosi adempimenti di notifica assolti in I grado (v. dep. 20.1.23).

Tuttavia, qualora l'Ecc.mo Collegio dovesse ritenere necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, si chiede, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e/o di non agevole individuazione il novero degli stessi, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione.

P.Q.M.

L'appellante, *ut supra* rappresentato e difeso, ai sensi degli artt. 433 e ss. c.p.c., richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza anche probatoria contenuta negli atti, note, verbali di primo grado, tutti da aversi per riportati e trascritti

CHIEDE

che la **Corte di Appello di Milano - Sez. Lavoro**, *contrariis reiectis*, Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, all'*uopo* sostituita con il **deposito di note scritte ex. art. 127-ter c.p.c.**, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In accoglimento del gravame di appello proposto, Voglia disporre la riforma e/o l'annullamento della ***Sentenza n. 334 pubblicata il 3 Febbraio 2023 del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro***, e segnatamente:

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



I - dichiarare la sussistenza della Giurisdizione Ordinaria nel caso in esame;

II - accogliere, per l'effetto, le conclusioni del ricorso di primo grado del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro RG 3626/2022, che si trascrivono integralmente:

1) disapplicare l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 Luglio 2020, unitamente all'O.M. n. 112/2022, il DPR n. 19/2016, nella parte della Tabella A in cui dichiara "*ad esaurimento*" la classe A066, nonché, ove occorrer possa, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, ed eventuali ulteriori e/o successivi decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali conseguenti, connessi e conseguenziali, ancorchè ignoti, in quanto illegittimi;

2) accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di titolo idoneo all'insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "*Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica*", anche in quanto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto nella classe A066 e, in attuazione del principio di confluenza, nella classe affine e di immediata confluenza B016;

4) ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente - ovvero dichiararlo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario a garantirne l'inserimento - nella II Fascia GPS e nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente dell'Ambito Territoriale di Milano, nella classe A066 e/o in quella affine e di confluenza B016, con riferimento agli istituti scolastici della medesima Provincia di Milano come specificati in atti, a valere nel biennio 2022/2024 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento delle medesime graduatorie;

5) adottare ogni ulteriore provvedimento opportuno e più idoneo alla piena tutela della posizione soggettiva del ricorrente;

III – in estremo subordine, rinviare al Giudice di Primo Grado per gli atti conseguenti;

IV – condannare, in ogni caso, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio, oltre

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Avv. Giuseppe Buonanno, giusta nomina nelle Procure in atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, C.P.C.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la controversia verte in materia di pubblico impiego ed ha valore indeterminabile, per cui è dovuto il contributo unificato di € 388,50.

Si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio di primo grado.

Si allega:

1. Sentenza n. 334 - 3 Febbraio 2023 Tribunale Milano - Sez. Lavoro
2. Ricorso I grado
3. O.M. n. 112/2022
4. Sentenza Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 2640/2022 con certificato di mancato appello
5. Memoria Ministero I grado
6. Sentenze favorevoli alla Giurisdizione Ordinaria (*zip unitario*)

Con osservanza.

Roma - Milano, 17 marzo 2023

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 Fax 0645507013 Mobile 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

